REGOLAMENTO (CE) N. 1905/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1995

relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto, originari della Turchia, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'accordo di associazione CEE-Turchia prevede regimi speciali per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto, originari della Turchia ; che in virtù di tali regimi è concessa una riduzione del prelevio per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, una riduzione del prelievo per l'importazione di segala, a condizione che la Turchia riscuota una tassa speciale all'esportazione per tale prodotto, nonché una riduzione dell'elemento fisso del prelievo applicabile all'importazione di malto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 [3], ha stabilito le modalità di applicazione di tali regimi ;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [4], a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995 ; che tale sostituzione rischia di interrompere il funzionamento dei regimi speciali ed è quindi necessario, in attesa della conclusione di un nuovo accordo con la Turchia, derogare in via transitoria al regolamento (CEE) n. 1180/77, mantenendo comunque le disposizioni fondamentali di tali regimi ;

considerando che i vantaggi concessi alla Turchia possono essere temporaneamente sostituiti attraverso una riduzione dei dazi doganali applicabili al frumento (grano) duro e alla scagliola, per un importo pari a quello precedentemente concesso ; che la concessione relativa alla segala può essere altresì mantenuta attraverso la riduzione del dazio applicabile, a condizione che venga riscossa una tassa speciale all'esportazione ; che è opportuno sostituire la concessione relativa al malto con una riduzione forfettaria del dazio fissato nella tariffa doganale comune di un importo pari alla metà dell'elemento fisso del prelievo attualmente applicabile ;

considerando che è opportuno inoltre convertire gli importi espressi in « unità di conto » con importi espressi in ecu ;

considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni di frumento (grano) duro e di scagliola e di segala sono quelli in vigore alla data prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1180/77, il presente regolamento prevede le disposizioni applicabili ai regimi speciali di importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto originari della Turchia, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Articolo 2

Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro e scagliola, di cui ai codici NC 1001 10 00 e rispettivamente NC 1008 30 00, originari della Turchia e trasportati direttamente da tale paese nella Comunità, sono quelle fissate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [6], ridotte di 0,73 ECU/t.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.
[3] GU n. L 192 del 15. 6. 1992, pag. 3.
[4] GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.
[5] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

Articolo 3

1. Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di segala di cui al codice NC 1002 00 00, originaria della Turchia e trasportata direttamente da tale paese nella Comunità, è quella fissata in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ridotta di un importo pari a quello della tassa speciale riscossa dalla Turchia su tale prodotto all'esportazione nella Comunità, entro il limite massimo di 11,68 ECU/t.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica alle importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che l'esportatore ha pagato la tassa speciale all'esportazione, per un importo non superiore a quello fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né superiore a 11,68 ECU/t.

Articolo 4

L'aliquota del dazio doganale fissata nella tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati, originari della Turchia, è ridotta di 6,57 ECU/t:

Codice NC	Designazione delle merci
1107 10	Malto, non torrefatto
1107 20 00	Malto, torrefatto

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione